



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 42/GST del 15 maggio 2026

GIUDICE SPORTIVO

GARE COPPA UNDER 15 REGIONALI

GARE DEL 13/ 5/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 13/ 5/2026 CERCOLA CALCIO FOX - ACADEMY JUVE STABIA S.S.D

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Marco Cardito, preso atto del preannuncio e del reclamo proposto nei termini previsti dal Comunicato Ufficiale n. 47/A della F.I.G.C. del 31 luglio 2025, concernente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva, ed esperiti i necessari accertamenti, rilevava chela società reclamante Cercola Calcio Fox ha richiesto l'addebito della tassa reclamo sul proprio conto societario. Dalle verifiche effettuate emerge tuttavia l'incapienza del predetto conto; pertanto, il reclamo deve ritenersi inammissibile, atteso che il versamento della relativa tassa costituisce condizione obbligatoria per l'esame del gravame. P.Q.M. delibera di dichiarare il reclamo inammissibile e, per l'effetto, di omologare il risultato conseguito sul terreno di gioco in favore della società resistente, rimanda al relativo comunicato ufficiale per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Gara del 13/ 5/2026 SOCCER ACADEMY DI FUSCO - BATTIPAGLIESE CALCIO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Marco Cardito, letti il preannuncio ed il reclamo proposti, nei termini di cui al Comunicato Ufficiale n. 47/A della F.I.G.C. del 31 luglio 2025, in materia di abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva, dalla società Battipagliese Calcio, con il quale la reclamante deduceva l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore sig. Nicola De Stefano, nato il 26.08.2011, assumendo che lo stesso fosse gravato da squalifica per recidiva in ammonizione (seconda infrazione), come da Comunicato Ufficiale n. 93 del 12 maggio2026, pag. 1147; esperiti i necessari accertamenti e visti gli atti ufficiali di gara, rileva che il predetto calciatore veniva regolarmente inserito nella distinta presentata dalla società resistente e impiegato nel corso della gara al minuto 11 del secondo tempo regolamentare subentrando dalla panchina ;accertato, altresì, che il sig. Nicola De Stefano risultava effettivamente destinatario del provvedimento di squalifica indicato dalla società reclamante; letti gli artt. 19, comma 1, e 21, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e ritenuta la violazione delle richiamate disposizioni; P.Q.M. delibera di infliggere alla società Soccer Academy di Fusco la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società reclamante Battipagliese Calcio; infligge, altresì, alla medesima società l'ammenda di euro 100,00, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del C.G.S., per la violazione accertata; dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI il 15 maggio 2026.

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**